

VIA LIBERA AL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO- 13 MAGGIO 2016 ORE 06:00

Convenzione Italia-Romania: nuovi standard per lo scambio di informazioni

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Il Protocollo modificativo della Convenzione Italia-Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, integra le previsioni vigenti con una disposizione in tema di scambio di informazioni su richiesta, conforme al più recente standard OCSE. Di particolare rilevanza anche le disposizioni che sanciscono la fine, nei rapporti tra i due Paesi, del segreto bancario. Il disegno di legge di ratifica del Protocollo ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2016.

Il Protocollo di modifica della **Convenzione** tra la **Repubblica italiana** e la **Romania** per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali è stato firmato a Riga il 25 aprile 2015. Esso aggiorna la Convenzione tra i due Paesi, sottoscritta nel 1978.

La Convenzione riguarda le **imposte su redditi e patrimonio** prodotti da cittadini residenti in uno degli Stati contraenti nell'altro Stato e mira ad evitare la doppia imposizione. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione tutte le imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le **imposte sugli utili** derivanti dall'alienazione di **beni mobili o immobili**, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle **plusvalenze**.

Per quanto riguarda **l'Italia**, le imposte su cui si applica la Convenzione sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
- l'imposta sul reddito delle società,
- l'IRAP.

Per quanto riguarda la **Romania**:

- l'imposta sul reddito
- l'imposta sugli utili.

La Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

Il Protocollo del 2015 adatta le disposizioni sullo scambio di informazioni ai più recenti standard internazionali e prevede che le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini del prelievo delle imposte e per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Obiettivi delle modifiche di recente introdotte sono, da un lato, l'agevolazione delle imprese italiane che operano in Romania, evitando la doppia imposizione dei redditi, dall'altro, il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale, anche superando il segreto bancario.

I nuovi standard dello scambio di informazioni

Il Protocollo modificativo, del quale è stato approvato il disegno di legge di ratifica, ha integrato la disposizione sullo **scambio di informazioni** della Convenzione, la quale recepisce le previsioni dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE.

Leggi anche Convenzione Italia-Romania: via libera al protocollo aggiuntivo

Secondo quanto previsto dal Protocollo, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le **informazioni verosimilmente pertinenti** per applicare le disposizioni convenzionali o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione.

Lo scambio di informazioni su richiesta **non può trovare un limite** nell'interesse fiscale nazionale, né nel segreto bancario.

Il Protocollo prevede che le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorità, tra cui l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte, nonché delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini e potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

La nuova disposizione disciplina i **limiti** allo scambio di informazioni su richiesta. Infatti, l'obbligo allo scambio di informazioni non può essere interpretato nel senso di imporre ad uno Stato contraente:

- di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità a quanto convenzionalmente previsto, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni, anche qualora le stesse non dovessero essere rilevanti per i fini fiscali interni dello Stato richiesto. Si precisa inoltre che le limitazioni all'obbligo in commento non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha interesse ai propri fini fiscali.

L'obbligo di cui al paragrafo 4 non era espressamente previsto dall'art. 26 del Modello OCSE (versione antecedente al 2005), ma emergeva dalle **prassi** seguite dalla maggior parte degli Stati OCSE, che mostravano che, nella fase di raccolta delle informazioni richieste da una parte convenzionale, si faceva ricorso agli **strumenti d'ispezione o d'investigazione** previsti dalle rispettive **leggi interne**.

Di particolare rilevanza sono le disposizioni di cui al paragrafo 5, che sanciscono la fine, nei rapporti tra i due Paesi, del **segreto bancario**. Infatti, si chiarisce che i limiti allo scambio di informazioni non possono in nessun caso essere interpretati nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

La disposizione del paragrafo 5 sancisce che l'obbligo dello scambio di informazioni sussiste anche con riguardo a quelle custodite dalle banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché alle informazioni sugli assetti proprietari. Essa impedisce che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni ad una controparte convenzionale soltanto perché le

stesse sono detenute da istituto bancario e finanziario.



Copyright © - Riproduzione riservata